



Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 23/2014 del Consiglio Comunale

Adunanza di **PRIMA** convocazione

Seduta Pubblica

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (Tasi). Nuova determinazione delle aliquote e della detrazione per l'anno d'imposta 2014.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** alle ore **20.30** del giorno **VENTI** del mese di **MAGGIO** nella sala consiliare presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi di convocazione diramati dal Presidente del Consiglio comunale e notificati a termine di legge e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale.

SONO **PRESENTI** I SIGNORI:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. GOTTARDI MATTIA | 10. ARMANI ALBERTO |
| 2. SALVATERRA FRANCESCO | 11. BALLARDINI GIOVANNI |
| 3. LEONARDI LORENZO | 12. OSS MICHELE |
| 4. ZAMBONI ROBERTO | 13. MARANER ADRIANO |
| 5. GIRARDINI MIRELLA | 14. SCANDOLARI GIOVANNA |
| 6. BALLARDINI CARLO | 15. MORSELLINO ANDREA |
| 7. ANTOLINI EUGENIO | 16. ANTOLINI ROBERTO |
| 8. FAILONI MARIO | 17. BONOMI ARRIGO |
| 9. SCALFI LUCA | 18. PELLEGRINI MASSIMO |

SONO **ASSENTI GIUSTIFICATI** I SIGNORI:

1. FERRARI MANUELA
2. GIACOMUZZI MARIA EMANUELA

PRESENTI n. 18 ASSENTI n. 2

Il Signor **LORENZO LEONARDI** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio comunale** ha assunto la presidenza e, con l'assistenza del **Segretario Generale dott. DIEGO VIVIANI**, dato atto che in precedenza è stata accertata la regolare costituzione dell'adunanza nonché la legalità del numero degli intervenuti, e che la seduta è stata dichiarata aperta, procede alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto e posto al n. 10 dell'ordine del giorno.

Deliberazione n. 23/2014 dd. 20.05.2014

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (Tasi). Nuova determinazione delle aliquote e della detrazione per l'anno d'imposta 2014.

CZ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta unica comunale (Iuc) che si compone dell'Imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (Tasi), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,
- la disciplina della nuova Tasi è prevista nella citata legge di stabilità all'art. 1, nei commi da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 690,
- il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli,
- la Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili soggetti al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori gli stessi sono tenuti in solido al pagamento. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie,
- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss. mm.,
- l'aliquota di base è pari all'1 per mille, con la possibilità per il Consiglio comunale di stabilirla in diminuzione fino all'azzeramento oppure di innalzarla fino al 2,5 per mille, o anche, per il solo anno 2014, di aumentarla di ancora 0,8 punti nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 677 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147,
- nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata per un periodo superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la Tasi secondo la percentuale di riparto fra i due soggetti, determinata dal Consiglio comunale all'atto della fissazione dell'aliquota nella misura compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare del tributo, mentre la parte rimanente è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare,
- la L.P. 22 aprile 2014, n. 1 ha integrato in maniera rilevante la disciplina statale per quanto riguarda, in particolar modo, la componente Tasi.

Ai sensi dell'art. 1 comma 681 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 si stabilisce che nel caso di detenzione temporanea di durata superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare l'occupante versi la Tasi nella misura del 10% e la restante parte sia corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Considerate le fattispecie che sono esenti dall'Imposta unica comunale, relativamente alla componente TASI, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 22 aprile 2014, n. 1.

Considerati gli indirizzi di politica tariffaria che sono stati condivisi nell'ambito del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014 con particolare riferimento all'impegno per i Comuni di non aumentare le aliquote Imu nei confronti dei soggetti destinatari delle esenzioni Tasi, nonché di limitare l'applicazione dell'aliquota Tasi (per le fattispecie diverse dall'abitazione principale) ad un massimo dell'1,5 per mille.

Ritenuto di determinare per l'anno 2014 le aliquote Tasi nella seguenti misure:

- aliquota di base: 1,00 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e detrazione d'imposta pari ad Euro 50,00;
- aliquota di base: 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011 iscritti o iscrivibili al catasto urbano come tali in base alla normativa catastale con detrazione d'imposta in misura fissa pari ad Euro 300,00 per ogni soggetto passivo;
- aliquota ordinaria: 1,00 per mille per tutti gli altri fabbricati non contemplati nei punti precedenti e non oggetto di esenzione ai sensi della normativa vigente e per le aree fabbricabili.

Rilevato che la detrazione per l'abitazione principale, pari ad Euro 50,00, si applica all'abitazione principale intendendosi per tale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, come definite ai fini dell'Imposta municipale propria dall'art. 13 comma 2 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201.

L'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il Consiglio comunale approvi le aliquote Tasi in conformità con i costi dei servizi indivisibili, che risultano specificati nell'allegato A) del Regolamento comunale per la disciplina della Iuc.

Sulla base di quanto sopra proposto in materia di aliquota e detrazione unitamente alle esenzioni e riduzioni previste dal Regolamento comunale della Iuc e dalla L.P. 22 aprile 2014, n. 1, il gettito preventivato per l'anno 2014 risulta compatibile con quanto inserito a bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili per i quali si preventiva un grado di copertura pari al 38,95%. Si precisa che alla copertura della quota mancante provvederà il Comune.

Verificato che ai sensi dell'art. 9-bis della LP 15.11.1993, n. 36 gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, nelle materie sulle quali siano intervenute modificazioni da parte di provvedimenti normativi della Provincia, e dato atto che tale termine viene rispettato.

Vista la precedente deliberazione consiliare n. 12 dd. 16.04.2014 e dato atto che la stessa viene superata perché integrata dalla presente, in ragione delle novità normative intervenute con la L.P. 22 aprile 2014, n. 1.

Dato atto che ai sensi della nota di data 28.02.2014, prot. 4033/2014 del Ministero dell'economia e delle finanze la trasmissione telematica delle deliberazioni di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti mediante l'inserimento del testo delle stesse nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/1997 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del DL 201/2011.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espressa dal Responsabile della Struttura nonché in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

Visto il Regolamento per la disciplina della Iuc, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 22 dd. 20.05.2014.

Vista la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e ss. mm.

Visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014 di data 07.03.2014.

Vista la Legge provinciale 22.04.2014, n. 1.

Vista la Legge provinciale 15.11.1993, n. 36, in particolare l'art. 9-bis.

Visto il T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto del Comune di Tione di Trento come modificato con deliberazione consiliare n. 41/2010.

Con n. 14 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Maraner) e n. 3 astenuti (Oss, Pellegrini e Scandolari) espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) **di determinare**, per l'anno di imposta 2014, le seguenti aliquote e detrazione d'imposta ai fini dell'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi):
 - aliquota di base: 1,00 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e detrazione d'imposta pari ad Euro 50,00;
 - aliquota di base: 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011 iscritti o iscrivibili al catasto urbano come tali in base alla normativa catastale con detrazione d'imposta in misura fissa pari ad Euro 300,00 per ogni soggetto passivo;
 - aliquota ordinaria: 1,00 per mille per tutti gli altri fabbricati non contemplati nei punti precedenti e non oggetto di esenzione ai sensi della normativa vigente e per le aree fabbricabili.

- 2) **Di prevedere** che la detrazione per l'abitazione principale, pari ad Euro 50,00, si applica all'abitazione principale intendendosi per tale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna

categoria catastale C/2, C/6 e C/7, come definite ai fini dell'Imposta municipale propria dall'art. 13 comma 2 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201

- 3) **Di dare atto che** viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
- 4) **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 4, della L.P. 22 aprile 2014, n.1, per l'anno 2014 in provincia di Trento sono esenti dall'imposta unica comunale, relativamente alla componente Tasi:
 - a) gli immobili autonomamente accatastati o per i quali c'è l'obbligo di autonomo accatastamento e le aree fabbricabili, posseduti dalla Provincia e dai suoi enti strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale n. 3 del 2006, dallo Stato, dalla Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, dai comuni, dalle comunità e dai loro enti pubblici strumentali;
 - b) gli immobili individuati dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 se questi immobili sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
 - d) gli immobili, autonomamente accatastati o per i quali sussiste l'obbligo di autonomo accatastamento, destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo e imprenditoriale rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), a eccezione:
 - 1) degli immobili iscritti al catasto urbano come rurali in base alla normativa catastale; al totale dell'imposta lorda, calcolata per ogni singolo comune, dovuta dal soggetto passivo per la fattispecie di cui al presente numero si applica una detrazione di imposta in misura fissa pari a 300 euro;
 - 2) degli immobili iscritti al catasto urbano nelle categorie C 1 e D 5 e destinati alle attività di assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate;
 - 3) dei fabbricati iscritti al catasto urbano in categoria A 10;
 - 4) dei fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.
- 5) **Di dare atto che**, ai sensi dell'art. 4, della L.P. 22 aprile 2014, n.1, per l'anno 2014 in provincia di Trento sono esentati dall'applicazione della percentuale Tasi da essi dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), gli occupanti dell'immobile. In tal caso il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare è tenuto al pagamento della TASI in misura pari al 90% della stessa.

- 6) **Di dare atto** che le aliquote e detrazioni stabilite al precedente punto 1 decorrono dal 1° gennaio 2014;
- 7) **Di dare atto che** per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della Iuc si rimanda alle norme di legge ed al relativo Regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 22/2014 dd. odierna;
- 8) **Di dare atto che** l'aliquota e la detrazione suddette, unitamente alle esenzioni e riduzioni previste dal Regolamento comunale della Iuc e dalla L.P. 22 aprile 2014, n. 1, comporteranno un gettito preventivato per l'anno 2014 che risulta compatibile con quanto inserito a bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili per i quali si preventiva un grado di copertura pari al 38,95%. Si precisa che alla copertura della quota mancante provvederà il Comune.
- 9) **Di dare atto che** le deliberazioni di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti devono essere inviate esclusivamente in via telematica, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
- 10) **Di dichiarare** la presente deliberazione vista l'urgenza di procedere, ai sensi della normativa vigente, con n. 14 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Maraner) e n. 3 astenuti (Oss, Pellegrini e Scandolari) espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi.
- 11) **Di dare evidenza che** avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi vi abbia interesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Lorenzo Leonardi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo comunale dal 23.05.2014 per dieci giorni consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

~~Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno:~~

~~Tione di Trento, li _____~~

~~_____~~
~~**La Responsabile dell'Ufficio Ragioneria**~~
~~**rag. Cinzia Bonenti**~~

Esecutività della deliberazione

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

~~La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per dieci giorni dal 23.05.2014 al 02.06.2014 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

~~Li _____~~

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 23.05.2014 al 02.06.2014. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell'albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32.

Tione di Trento, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani